

## **DETERMINAZIONE N. 629 DEL 23/09/2016**

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER LO
SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI PER
L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

## La Dirigente dell'Area Persona e Famiglia

VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

VISTO il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";

VISTO il D.M. 13 gennaio 1992, n. 240 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo", art.2, che stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream";

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni, che stabilisce possano essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D:M: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;
- per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi;

VISTE le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

VISTE le Linee d'indirizzo sui tirocini post-lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15/11/2013;

CONSIDERATO il valore formativo delle attività di tirocinio e ritenuto quindi opportuno acconsentire ad attivare tirocini professionalizzanti a favore degli allievi dell'Università Bicocca di Milano;

CONSIDERATO che i tirocini non comporteranno per il Comune di Desio alcun onere di carattere economico o assicurativo, ma solo un impegno di tipo formativo – presso il Servizio Tutela Minori;

VISTA la Convenzione per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione alla professione di psicologo allegata, che della presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 183 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente Area Gestione Risorse ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

## **Determina**

- di approvare, per le motivazioni enucleate in premessa, l'allegata convenzione collettiva di tirocinio di formazione ed orientamento;
- di dare atto che la convenzione decorre dalla data di esecutività della presente, ha la durata di 2 anni, con tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza;
- di dare atto che i tirocini non comportano alcun onere di carattere economico o assicurativo a carico del Comune di Desio ma solo un impegno di tipo formativo da parte dell'Assistente Sociale.

**La Dirigente**Dott.ssa Elvira Antenucci